



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

Prot.n. 3717

- Abitazione princip. e pertinenze * (art. 6, comma 1 e art. 6-bis Regolamento Comunale)	4,1 per mille
- Abitazione locata con contratto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale e relative pertinenze (art. 5, comma 6)	4,3 per mille
- Abitazione locata e non locata e relative pertinenze non utilizzata come abitazione principale	7 per mille
- Fabbricato uso diverso dall'abitazione	6,9 per mille
- Terreni agricoli	7 per mille
- Aree edificabili	7 per mille
- Fabbricati <u>gia' dichiarati</u> inagibili o inabitabili in ristrutturazione o realizzo di nuove autorimesse/sottotetti (art.5, comma 5)	1 per mille
- Fabbricati di imprese costruiti e rimasti invenduti (art. 5, comma 4)	4 per mille

- Agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, fino ad un massimo di 3 unità immobiliari, si applica lo stesso trattamento dell'abitazione principale e pertanto scontano l'aliquota del 4,1 per mille.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE di cui al decreto legislativo 504/1992, relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 6 comma 1 del vigente "Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili", è di EURO 108,00.- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo **si detrae un ulteriore importo pari a 1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lgs. 504/92. L'ulteriore detrazione non deve superare l'importo di € 200,00. Entrambe le detrazioni vengono fruite fino a concorrenza del loro ammontare e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

VERSAMENTI

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- il 50% dell'imposta dovuta entro il 16 giugno,
- il 50% dell'imposta dovuta dal 1° al 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, al: COMUNE SAN GIORGIO DI NOGARO - RISCOSSIONE I.C.I. SERV. TES. tramite c/c postale n. 51582815.

E' consentito il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione scritta al Comune dei nominativi degli altri contitolari e gli estremi dell'immobile.

Il versamento non è dovuto se l'imposta totale annua da versare non è superiore a € 5,00.

Si riporta inoltre di seguito l'art. 5, commi 4-5-6, l'art. 6 commi 1 e 2, e l'art. 6-bis del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. :

Art. 5

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

(...)

4. Può inoltre essere stabilita l'aliquota minima, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

5. Il Comune può stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al minimo, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

6. Il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, un'aliquota agevolata per i proprietari che concedono in locazione con contratto registrato, a titolo di abitazione principale, i loro immobili. In fase di prima applicazione il soggetto passivo dovrà presentare tassativamente apposita autocertificazione attestante gli estremi dell'affittuario (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) e del contratto di locazione.

Art. 6

Abitazione principale

- 1) Si considera abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di cui all'art. 5, comma 7, quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente, coincidente con la residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà, usufrutto, o diritto di abitazione del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - e) abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l'unica nel territorio nazionale.
- 2) Si considerano parte integrante dell'abitazione principale, così come definita ai commi 1) e 2), le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto (a titolo esemplificativo si elencano: box, accessori, garage, rimesse, ripostigli, cantina, tettoia, posto auto) fino ad un massimo di 3 unità immobiliari tra le categorie suddette.

Art.6-bis

Abitazione concessa in uso gratuito a familiari

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si considera abitazione principale, limitatamente all'applicazione della sola aliquota ridotta l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, genitori-figli, nonni-nipoti e fratelli-sorelle) che la utilizzano come abitazione principale.
2. **Il soggetto passivo di imposta, per poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma uno, dovrà presentare apposita autocertificazione attestante gli identificativi del beneficiario (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale) nonché il grado di parentela;**
L'omessa presentazione, entro il termine della dichiarazione, dell'autocertificazione comporta la mancata equiparazione del fabbricato ad abitazione principale e applicazione dell'aliquota ridotta.

AREE FABBRICABILI delibera GC n. 20 del 14.02.2007

DESCRIZIONE ZONA	INTERNA ALLA PERIMETRAZIONE	ESTERNA ALLA PERIMETRAZIONE
Zona "A" abitativa di conservazione	Euro 60,00	Euro 20,00
Zona "B0" abitativa di completamento	Euro 35,00	Euro 20,00
Zona "B1" abitativa di completamento	Euro 35,00	Euro 20,00
Zona "B2" abitativa di completamento	Euro 35,00	Euro 20,00
Zona "B*" abitativa di completamento	Euro 33,00	Euro 18,00
Zona "B3" abitativa di completamento con conc. Ed. rilasciata (dalla data del rilascio)		Euro 20,00
Zona "B3" abitativa di completamento senza conc. Ed. rilasciata		Euro 15,00
Zona "Ba" abitativa di completamento con P.R.P.C. in vigore (dalla data di entrata in vigore)		Euro 20,00
Zona "Ba" abitativa di completamento senza P.R.P.C.		Euro 15,00
Zona "C" abitativa di espansione con P.R.P.C. in vigore (dalla data di entrata in vigore)		Euro 20,00
Zona "C" abitativa di espansione senza P.R.P.C.		Euro 15,00



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Zona "D1" industriale ed artigianale di scala regionale		Euro 25,00
Zona "D2" industriale ed artigianale di scala sovracomunale e comunale con P.R.P.C. in vigore (dalla data di entrata in vigore)		Euro 20,00
Zona "D2" industriale ed artigianale di scala sovracomunale e comunale senza P.R.P.C.		Euro 15,00
Zona "D3" per insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti	Euro 35,00	Euro 20,00
Zona "H2" per attrezzature commerciali con P.R.P.C. in vigore (dalla data di entrata in vigore)		Euro 20,00
Zona "H2" per attrezzature commerciali senza P.R.P.C.		Euro 15,00
Zona "H3" attrezzature commerciali	Euro 35,00	Euro 20,00
Zona "L1" attrezzature portuali		Euro 5,00
Zona "L2" attrezzature portuali		Euro 5,00
P.R.P.C. n. 9 con piano in vigore (dalla data di entrata in vigore)		Euro 20,00
P.R.P.C. n. 9 senza piano		Euro 15,00
Zona "VP" verde privato		Euro 3,00
Zone di attrezzature e servizi di scala comunale e sovracomunale		Euro 8,00

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE

- per le zone "F2" e "F4" di tutela ambientale e le zone ricadenti all'interno del piano intercomunale del fiume Corno il valore è quello dato dal reddito dominicale indicato dall'Agenzia del Territorio rivalutato;
- per le zone "D1" nella classificazione EP-VP-VA il valore è quello dato dal reddito dominicale indicato dall'Agenzia del Territorio rivalutato;
- per le zone "PU" parco urbano escluse dalla nuova perimetrazione del Parco del Corno il valore è quello dato dal reddito dominicale indicato dall'Agenzia del Territorio rivalutato;
- su tutte le aree soggette a servitù a causa di oleodotti, metanodotti, elettrodotti e gasdotti si applica una riduzione del 50% sul valore venale di cui sopra, relativamente alle zone asservite, **(il contribuente dovrà presentare comunicazione indicando i mq. soggetti alla riduzione)**
- su tutte le aree soggette a servitù a causa di elettrodotti si applica una riduzione del 50% sul valore venale di cui sopra, su tutto il lotto;
- su tutte le aree edificabili confinanti con ferrovie e strade si applica una riduzione del 30% del valore venale di cui sopra, relativamente alla fascia di rispetto; **(il contribuente dovrà presentare comunicazione indicando i mq. soggetti alla riduzione)**
- sulle aree fabbricabili soggette a vincolo cimiteriale si applica una riduzione del 50% del valore venale di cui sopra, relativamente alla parte ricadente in tale destinazione; **(il contribuente dovrà presentare comunicazione indicando i mq. soggetti alla riduzione)**
- sulle aree fabbricabili ricadenti in strade e parcheggi inserite nei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica si applica una riduzione del 50% del valore venale di cui sopra, relativamente alla parte ricadente in tale destinazione; **(il contribuente dovrà presentare comunicazione indicando i mq. soggetti alla riduzione)**;
- lotto minimo inedificabile: è considerato tale l'area fabbricabile inferiore a mq. 500 non contigua ad altre particelle di proprietà. Tali lotti avranno una riduzione del 50% qualora si dimostri che per indici e parametri urbanistico-edilizi non possano essere edificati; **(il contribuente dovrà presentare comunicazione con allegata documentazione)**
- lotto inedificabile: è considerato tale l'area fabbricabile inferiore a mq. 300 contigua ad una o altre particelle edificate di proprietà. Tali lotti avranno una riduzione del 50% qualora si dimostri che costituisca pertinenza urbanistica dell'edificio confinante. **(il contribuente dovrà presentare comunicazione con allegata documentazione)**